



COMUNE DI  
**SAN PANCRAZIO  
SALENTINO**  
(PROVINCIA DI BRINDISI)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 45 del 19/03/2019**

**OGGETTO:**

**Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni –  
Approvazione tariffe per l'anno 2019.**

**Pareri** (art. 49 TUEL 267/2000)  
allegati nel testo integrale

**REGOLARITA' TECNICA**  
Parere Favorevole

Il Responsabile del Settore  
(Dott. Domenico MUNI)

**REGOLARITA' CONTABILE**  
Parere Favorevole

Il Responsabile del Settore  
Finanziario  
(Dott. Domenico MUNI)

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 18:05 nella solita sala di riunione, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sig. Salvatore RIPA - SINDACO e con la presenza degli assessori:

<b>1 Salvatore RIPA</b>	<b>Sindaco</b>
<b>2 Michele G. BARBUZZI</b>	<b>Assessore</b>
<b>3 Patrizia CAVALLONE</b>	<b>Assessore</b>
<b>4 Anna M. FAGGIANO</b>	<b>Assessore</b>
<b>5 Raffaella RUCCO</b>	<b>Assessore</b>
<b>6 Edmondo MOSCATELLI</b>	<b>Assessore</b>

Presente	Assente
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	
<b>Si</b>	

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dott. Domenico RUSSO.

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE**

Publicata, mediante affissione all'Albo Pretorio on-line

N° del e per 15 giorni

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Domenico RUSSO)

## LA GIUNTA COMUNALE

**Visto** il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.20 in data 30/04/2007, esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

**Visto** l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

*“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*

### **Richiamati:**

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

**Visto** il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...”*;

**Visto** inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *“... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”*;

**Richiamato** il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le

tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

**Visto** l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

**Visto** l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima dell'entrata in vigore del citato articolo 23, comma 7, del decreto-legge n.83 del 2012, vale a dire prima del 26 giugno 2012;

**Rilevato** che, a seguito di Sentenza Corte Costituzionale n. 15 del 10 gennaio 2018, n. 15, e della successiva Risoluzione Ministero Economia e Finanze n. 2/DF del 14/5/2018, a partire dall'anno 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10 della legge 27.12.1997;

**Atteso** che questo ente non si è avvalso di tale facoltà;

**Vista** la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, con la quale all'articolo 1 comma 919 si è stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";

**Rilevato** pertanto che non è più applicabile la maggiorazione fino ad un massimo del 20% applicabile per le superfici fino ad un metro quadrato;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n.31 in data 09/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta in vigore dal 1° gennaio 2018;

**Verificato** che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 24.614,70;

**Dato atto** che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del d.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2017 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 9.882 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

**Analizzato** lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e verificata l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio di confermare le tariffe già deliberate per l'anno 2018;

**Visti** i prospetti di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni che si allegano al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale;

**Quantificato** in € 25.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe così come sopra determinate;

**Richiamato** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 in data 28/11/2003 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n.8 del 01/03/2004 e n.10 del 03/04/2008;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

1. **di determinare** per l'anno 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di stimare** in € 25.000,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
3. **di inviare** la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;

4. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO  
(Sig. Salvatore RIPA)

Il Segretario Generale  
(Dott. Domenico RUSSO)

## INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione viene inviata:

ai Capigruppo consiliari (*art. 125, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000*) Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (*art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000*).

Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

San Pancrazio Salentino, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dott. Domenico RUSSO)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/00 e del Dlgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.